

Rateazione dei debiti tributari: entro il 20 ottobre la richiesta di riammissione

Federico Gavioli

RIASSUNTO

Riaperti i termine per la rateazione dei debiti tributari: entro il prossimo 20 ottobre per effetto del decreto enti locali è consentito ai soggetti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione entro il 30 giugno 2016, di poter chiedere nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l'obbligo di pagare integralmente le rate scadute all'atto della domanda.

Il decreto legge 113/2016, dal titolo "*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*", convertito con modifiche in legge n.1 60/2016, pubblicata sulla G.U. n. 194 del 20 agosto 2016, meglio conosciuto come il decreto "*Enti locali*" tra le molte novità che introduce, prevede all'art.13-bis, la riapertura del beneficio della rateizzazione dei debiti tributari.

Tale novità, introdotta durante la conversione in legge del decreto legge Enti locali, permette ai contribuenti decaduti, alla data dell'1 luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari, di essere riammessi alla rateizzazione, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando una domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

Il nuovo piano è concesso anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non sono state totalmente saldate. Il contribuente decade dalla nuova rateizzazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

La novità, introdotta dal decreto Enti locali che consente di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, è estesa anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi ti-

to, in data precedente al 22 ottobre 2015.

Le condizioni per beneficiare della novità in materia di rateizzazione dei debiti tributari sono:

- ☐ la richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016;
- ☐ il contribuente riammesso alla rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Fino alla data di effettiva presentazione della domanda di riammissione, Equitalia può attivare le procedure cautelari/esecutive per il recupero del debito.

La disposizione contenuta nel decreto Enti locali

La rateizzazione modificata dal legislatore con il decreto Enti locali è quella prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificati dal D.Lgs. n. 159 del 2015.

In particolare il comma 1, stabilisce che per ottenere la dilazione è sufficiente che il contribuente dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà: in tal caso l'agente della riscossione deve concedere la rateizzazione; ove le somme siano di importo superiore a cinquantamila euro (elevato a sessantamila come vedremo in seguito), la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Il comma 1-bis, dell'art. 19, del DPR 602/1973, stabilisce che la dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà.

Il successivo comma 1-quinquies prevede che la rateizzazione può essere aumentata fino a centoventi rate mensili nel caso in cui il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.

La norma in esame richiama l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme che condizionano l'iscrizione dell'ipoteca o del fermo amministrativo al mancato accoglimento della richiesta o in caso di decadenza (articolo 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602 del 1973) e che individuano la scadenza e la modalità di pagamento delle rate (articolo 19, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973).

La temporanea situazione di obiettiva difficoltà

Equitalia spa ha cercato di chiarire con propri documenti di prassi il concetto di temporanea situazione di obiettiva difficoltà al fine della possibilità di ottenimento della rateazione del debito tributario, ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. Come anticipato tale disposizione di legge stabilisce che *“L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo”*.

Le problematiche emerse in riferimento a tale dispositivo di norma riguardano la metodologia tecnica utilizzabile per verificare l’esistenza di quella che la legge definisce, in modo generico, *“temporanea situazione di obiettiva difficoltà”*, la quale assume comunque rilievo solo per i soggetti con debiti tributari superiori a 50.000 euro (aumentati a 60.000) in quanto, in presenza di debiti inferiori a tale cifra, il contribuente può chiedere la rateizzazione del debito con una semplice richiesta motivata, senza che a questa debbano essere aggiunti ulteriori adempimenti.

Equitalia, con le direttive del 13 maggio 2008, n. 17 e del 1 marzo 2012, n. 7, ha identificato gli elementi che, a suo parere, costituiscono prove *“certe”* della situazione aziendale che, ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, garantiscono l’ottenimento della rateazione del debito tributario. Tali direttive distinguono le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati dalle società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria.

Qualora il debito tributario sia superiore a 50.000 euro (aumentato a 60.000) e il debitore non sia una persona fisica e/o una ditta individuale in regime fiscale semplificato, le sopra citate direttive di Equitalia identificano due ratio, i cui valori determinano la soglia di accesso alla rateazione del debito e/o il parametro utile all’identificazione del numero massimo di rate concedibili all’impresa.

I quozienti citati nelle direttive Equitalia del 13 maggio 2008, n. 17 e del 1 marzo 2012, n. 7 sono l’indice di liquidità e il c.d. indice alfa.

La direttiva Equitalia del 13 maggio 2008, n. 17, specifica che tali indici de-

vono essere così determinati:

Indice di liquidità :

liquidità immediate + liquidità differite indice di liquidità

passività correnti

Indice alfa:

debito complessivo

----- x 100

valore della produzione

Nella direttiva Equitalia del 13 maggio 2008, n. 17, era chiarito che alle aziende diverse dalle ditte individuali in regimi fiscali semplificati poteva essere concessa la rateazione del debito in presenza di un indice di liquidità inferiore a 1 e di un quoziente alfa superiore a 4.

In tale direttiva era stabilita, inoltre, una graduazione del numero massimo di rate concedibili all'impresa, che aumentava con l'incremento del valore assunto dall'indice alfa.

La direttiva Equitalia del 1° marzo 2012, n. 7, ha modificato il principio connesso al ruolo svolto dal quoziente alfa.

Nel 2012, infatti, Equitalia ha stabilito che tale indice debba essere considerato non più in termini di soglia di accesso, bensì esclusivamente come parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili. Poiché l'incremento del valore assunto dal quoziente alfa indica una crescente difficoltà finanziaria aziendale, la direttiva prevede un aumento del numero di rate concedibili al debitore proporzionale all'incremento del valore assunto da quel quoziente.

Allo stato attuale, quindi, il solo elemento che dimostrerebbe la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, dalla quale dipende la concessione della ratea-

zione del debito tributario ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, è il valore dell'indice di liquidità che, necessariamente, non deve essere superiore all'unità.

La rateizzazione prevista nel decreto Enti locali

Il comma 2, dell'art. 13-bis del decreto Enti locali, estende a regime la possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015 (giorno di entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2015).

Si ricorda, infatti, che l'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 159 del 2015 prevede che la citata possibilità (disciplinata dall'articolo 19, comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dal D.Lgs. n. 159) si applica alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 159/2015.

Novità anche in relazione agli accertamenti con adesione

Il comma 3, del decreto Enti locali, consente ai debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 all'1 luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione (disciplinati dal D.Lgs. n. 218 del 1997) o di omessa impugnazione degli stessi, di ottenere, a semplice richiesta (da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame), la concessione di un nuovo piano di rateizzazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.

Modificati gli importi per la dilazione di pagamento

Il comma 4, dell'art. 13-bis del decreto Enti locali modificando l'articolo 19, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, eleva a regime, da 50.000 a 60.000 euro, l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

4 ottobre 2016

Federico Gavioli